



**OSPEDALE
EVANGELICO
INTERNAZIONALE**

ALLMAQ017
Pagina - 1 - di 17
Rev. N. 01
01/01/2006

Regolamento aziendale sulla Privacy

Regolamento aziendale di applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Indice

Introduzione.....	pag 4
Art 1- Oggetto.....	pag 5
Art 2- Dati personali.....	pag 5
Art 3- Trattamento dei dati personali.....	pag 6
Art 4- Titolare del trattamento dei dati personali.....	pag 6
Art 5- Responsabili del trattamento dei dati personali.....	pag 7
Art 6- Individuazione dei responsabili del trattamento.....	pag 7
Art 7- Trattamenti dei dati affidati all'esterno.....	pag 8
Art 8- Incaricati del trattamento.....	pag 9
Art 9- Criteri per l'esecuzione dei trattamenti dei dati Personal.....	pag 9
Art 10- Referente Aziendale per la Privacy.....	pag. 10
Art 11- Informativa all'interessato.....	pag 11
Art 12- Diritti dell'interessato.....	pag 12
Art 13- Rapporti tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza.....	pag 13
Art 14- Rapporti con il Garante.....	pag 14
Art 15- Il censimento dei trattamenti dei dati personali e/o Sensibili (CE.TRA).....	pag 14

Art 16- Tenuta e aggiornamento del censimento del trattamento dei dati (CE.TRA).....	pag 15
Art 17- Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.)...	pag 15
Art 18- Adozione misure di sicurezza informatiche.....	pag 15
Art 19- Sicurezza degli archivi cartacei.....	pag 16
Allegato A.....	pag 18

Regolamento aziendale sulla Privacy.

Regolamento aziendale di applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Introduzione

Nel presentare questo regolamento è opportuno chiarire che esso:

- Non è una normativa ulteriore rispetto a quella nazionale;
- Non rappresenta una limitazione dell'autonomia gestionale dei singoli Responsabili;
- Non si prospetta come un nuovo carico di lavoro per gli Operatori della sanità

Il regolamento aziendale per la Privacy è uno strumento di applicazione del D.Lgs. 196/03 scaturito da un lungo ed approfondito studio e dalla verifica sul campo delle problematiche relative alla tutela della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

Proprio da questa conoscenza della nostra realtà è nato questo atto regolamentare.

L'unico elemento di novità rispetto alla L.675/96 è il Referente Aziendale: una figura che, volendo spingersi oltre con le similitudini, è un "mini Garante", l'interfaccia dell'Ente a livello interno (con i Responsabili dei trattamenti, con la Amministrazione stessa) e a livello esterno (con gli utenti, la Regione) per tutto ciò che concerne la materia di sua competenza. Il Referente è colui che promuove e garantisce, ad ogni livello e in maniera costante, la tutela di quel bene, ascrivibile senza mediazioni ai diritti fondamentali della persona, qual è la tutela della Privacy.

Ma la cultura della Privacy necessita di crescere e rafforzarsi principalmente fra gli Operatori della sanità che conoscendo le caratteristiche di ciascun trattamento di dati di propria competenza e sapendo così valutare il dato trattato (sensibile o non sensibile) avranno gli strumenti per informare in modo completo ed evitare conflitti con l'utenza.

Questo elemento di informazione agli interessati viene rafforzato dalla previsione della "Informativa all'utenza" e dalla necessaria diffusione dei "Diritti dell'interessato".

Il Gruppo "Funzione Privacy", descritto nell'art. 10, nonché l'individuazione dei Responsabili e degli Incaricati dei trattamenti dati, non privano in alcun modo di autonomia decisionale in materia, nel rispetto della normativa vigente, i singoli Responsabili di Struttura Complessa, ma anzi li coadiuvano nella gestione e responsabilizzazione dei singoli addetti, cui, in pratica, il regolamento non impone altro che l'applicazione fattiva dei più elementari principi di deontologia professionale.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento contiene disposizioni attuative del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 nell'ambito delle strutture e servizi dell'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con la medesima. L'Ente assicura l'adozione di misure di sicurezza, anche preventive, idonee ad evitare situazioni di rischio e di non conformità o di alterazione dei dati. L'Ente adotta le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi del Titolo II, art. 7, del D. Lgs. 196/03 ¹.

Art. 2 - Dati Personali

Il dato personale rappresenta qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I dati sensibili, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 196/03 ², sono quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

Con l'espressione “trattamento”, ai sensi dell'art. 4 lettera a) del D. Lgs. 196/03², deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrata in una banca dei dati.

Art. 4 - Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 196/03, lettera f)², è L'Ospedale Evangelico Internazionale, nella figura del suo rappresentante legale Sig. Walter Meuser, Presidente.

Il Titolare, tramite il Referente Aziendale di cui all'art. 10 del presente regolamento provvede, nei casi previsti dalla legge:

- ad assolvere l'obbligo di notificazione al Garante;
- a richiedere al Garante l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, ove necessaria;
- ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali;
- a nominare i Responsabili, e ad impartire loro le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;
- a verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

Art. 5 - Responsabili del trattamento dei dati personali

I Responsabili del trattamento dei dati personali vengono nominati con atto del Presidente dell'Ente, tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia. L'atto di nomina, che dovrà essere notificato per iscritto ai soggetti individuati, prevede anche la designazione dei sostituiti in caso di assenza o impedimento dei responsabili del trattamento. I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare hanno il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati personali elaborato dall'azienda.

I Responsabili del trattamento dei dati nominano per scritto gli Incaricati al trattamento.

I Responsabili, inoltre, collaborano con il Referente Aziendale per la privacy provvedendo a:

- fornire le informazioni richieste;
- informare , tempestivamente, di tutte le questioni rilevanti ai fini del D. Lgs 196/03
- comunicare l'inizio di ogni nuovo trattamento nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti già in essere all'interno del proprio settore di competenza ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei trattamenti di dati personali aziendale.

Art. 6 - Individuazione dei Responsabili del trattamento

Area amministrativa, tecnica e di Staff:

- il Dirigente Responsabile di Area è il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso gli uffici/servizi da lui diretti.
- il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali è il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso gli uffici/servizi da lui diretti.
- il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione è il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso gli uffici/servizi da lui diretti.

- il Responsabile dell'Ufficio Controllo Elaborazione Dati (CED) è il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso gli uffici/servizi da lui diretti
- il Responsabile dell'Ufficio Spedalità è il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso gli uffici/servizi da lui diretti

Area Sanitaria.

- Il Direttore Sanitario è Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso la Direzione Sanitaria.
- i Responsabili delle Strutture Complesse sono responsabili dei trattamenti effettuati all'interno delle medesime; per i trattamenti che coinvolgono più Strutture Complesse il Responsabile del trattamento è identificabile nel Direttore Sanitario.
- La Responsabile dell'U.O Professioni Sanitarie non Mediche è Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato presso la Unità Operativa.

Art. 7 - Trattamenti di dati affidati all'esterno

Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti esterni all'Ente, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile. ai sensi dell'art.29 del D. Lgs 196/03³.

Nei contratti/ accordi contrattuali/ convenzioni con i diversi soggetti esterni, sia pubblici che privati, deve essere inserita apposita clausola di garanzia (di cui all'Allegato A) in cui il soggetto affidatario si impegna all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e ad osservare quanto disposto dal Ospedale Evangelico Internazionale in materia di trattamento di dati personali.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le strutture aziendali competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere

agli adempimenti di legge, nonché all'inserimento nei contratti medesimi delle opportune clausole di garanzia. Copia di tali contratti dovrà essere inviata al Referente Aziendale per la privacy.

Per quanto concerne l'attività libero professionale intramoenia svolta sia in locali messi a disposizione dall'Ente, direttamente o tramite convenzione, che presso studi privati autorizzati dall'Azienda, il Responsabile del trattamento dei dati è il singolo professionista.

Art. 8 - Incaricati del trattamento

Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati.

Gli incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento, dal quale sono nominati ai sensi del precedente art. 5.

Nell'atto scritto di nomina, i Responsabili devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento (profilo di Autorizzazione)

Art. 9 - Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali, come sancito dal art.3 del D. Lgs. 196/03⁴.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.

I Responsabili del trattamento sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati,

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati non sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo od ispettivo anche su richiesta di altri soggetti, così come previsto dall'art. 4 d.l. 135/99⁵.

I trattamenti di dati effettuati utilizzando le banche dati di diversi titolari, sono utilizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Art. 10 - Referente aziendale per la Privacy e il Gruppo Privacy

L'Azienda individua un Referente Aziendale per la privacy e gli garantisce adeguato supporto per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Referente Aziendale per la privacy viene nominato con atto del Presidente dell'Ente.

Il Referente Aziendale per la privacy svolge i seguenti compiti:

- garantisce all'Ente il supporto nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia;
- assicura la propria collaborazione per la stesura del documento programmatico per la sicurezza dei dati;
- vigila sull'osservanza del regolamento aziendale sulla privacy fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
- tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali sensibili sulla base delle comunicazioni effettuate dai responsabili del trattamento;
- controlla, con la collaborazione degli uffici competenti, l'esistenza e l'aggiornamento dell'elenco degli archivi cartacei e/o magnetici dei dati personali e/o sensibili custoditi a livello aziendale;
- controlla che venga tenuto ed aggiornato il basamento informativo aziendale, anche relativamente agli archivi cartacei;

- controlla l'aggiornamento della lista utenza;
- promuove attività di formazione a livello aziendale in tema di normativa sulla riservatezza dei dati.

Il Gruppo Privacy dell'Ente è costituito dal Referente Aziendale e da persone che coadiuvano nello svolgimento delle diverse attività necessarie, in parte elencate nel presente documento, per l'adempimento di tutte le normative vigenti in materia.

Il gruppo è costituito da personale dell'Area Controllo Qualità e della Direzione Sanitaria.

Art. 11 - Informativa all'interessato

Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve verificare che gli incaricati forniscano all'interessato oralmente, con successiva trascrizione, o per iscritto, antecedentemente o al momento della raccolta, l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs 196/03 ⁶ relativamente a:

- le finalità per le quali e le modalità con le quali saranno trattati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo successivo;
- gli estremi identificativi del titolare e del responsabile quando sia stato nominato, indicando il sito della rete o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

L'informativa all'interessato può essere resa anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza, secondo procedure e attraverso modelli concordati dai Responsabili con il Referente aziendale per la Privacy.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato su:
 - gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
 - le finalità e le modalità del trattamento;
 - l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione;
- di ottenere a cura del Titolare o del Responsabile, senza ritardo:
 - a)** la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
 - b)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - d)** l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b e c sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nel caso in cui l'utente intenda presentare ricorso per fatti inerenti al trattamento dei propri dati personali può rivolgere istanza scritta direttamente al Responsabile del trattamento, che procederà agli

adempimenti conseguenti. Di ciò dovrà essere informato il Referente aziendale per la Privacy.

L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni, mentre se tali diritti sono riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Art. 13 - Rapporti tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza

In osservanza alle normative vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, l'Ospedale Evangelico Internazionale, valuterà caso per caso la possibilità di accedere ai documenti da parte di terzi, avendo anche riguardo alle disposizioni della legge 241/90 ⁷, in quanto applicabili, e verificando la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di accesso.

L'accesso sarà ammesso nelle modalità di legge e secondo quanto disposto in materia dal Garante per la riservatezza dei dati personali.

I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo attraverso le forme previste dall'art. 84 del D.Lgs.196/03 ⁸, così come interpretato dal Garante, e precisamente:

- attraverso la consegna dei dati da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
- Il Titolare o il Responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti professioni sanitarie diverse dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intraprendono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui l'articolo 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs 196/03 ⁹. L'atto d'incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento dei dati. La documentazione sanitaria può essere ritirata anche da persona diversa dal diretto interessato, purché sulla base di una delega scritta e mediante consegna dei documenti in busta chiusa.

E' da prevedersi come eccezione che un degente possa chiedere che la sua presenza in ospedale non sia resa nota. Pertanto, in assenza di contraria espressa volontà dell'interessato, deve essere garantita l'informazione sulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri.

L'Ente, qualora le deliberazioni da pubblicare contengano dati sensibili, seleziona - alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 11 del D. L.gs 196/03¹⁰, i dati personali la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità proprie di ciascun provvedimento.

Art. 14 - Rapporti con il Garante

Ogni rapporto con il Garante (notificazioni, richieste di autorizzazione, comunicazioni) è di competenza del Titolare, il quale vi provvede tramite il Referente aziendale per la Privacy.

In particolare il Titolare deve procedere a nuova notificazione dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'Ospedale Evangelico Internazionale ove muti taluno degli elementi indicati nel comma 4 dell'articolo 38 del D. Lgs 196/03¹¹.

Deve, inoltre, provvedere a richiedere al Garante le autorizzazioni per procedere al trattamento di taluni dati sensibili, qualora si rendano necessarie ai sensi degli articoli 37 e 39 del D. Lgs 196/03¹²⁻¹³.

Art. 15 - Il censimento dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili (CE.TRA.)

L'Ente attua il censimento dei dati personali e/o sensibili (CE.TRA.) relativamente alle attività svolte.

Il CE.TRA. contiene la rilevazione dei trattamenti dei dati suddivisi per tipologie e per strutture organizzative ed è tenuto a cura del Referente aziendale per la Privacy.

Art. 16 - Tenuta e aggiornamento del CE.TRA.

Il CE.TRA. è tenuto a cura del Referente aziendale per la Privacy il quale provvede ad aggiornarlo qualora siano comunicati da parte del Titolare o dei Responsabili del trattamento casi di attivazione di un nuovo trattamento o cessazione di un trattamento in essere.

Art. 17 - Documento programmatico della sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.P.R. 318 del 28.7.99 ¹⁴ l'Ospedale Evangelico Internazionale elaborerà il documento programmatico della sicurezza (D.P.S. Privacy) dei dati, da aggiornarsi annualmente, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità le misure di sicurezza da adottare per garantire l'integrità, la protezione e la disponibilità dei dati nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi.

Al fine della collaborazione e supporto al Referente aziendale per la Privacy in tema di sicurezza informatica è individuato all'interno del Centro Elaborazioni Dati (C.E.D.) un consulente informatico per la Privacy.

Art. 18 - Adozione misure di sicurezza informatiche

Nel caso di trattamenti effettuati con elaboratori accessibili in rete sia da altri elaboratori sia mediante una rete di telecomunicazioni, ai sensi del D.P.R. 28.07.1999 n. 318 e del Allegato B del D. Lgs 196/03 ¹⁵, devono essere adottate, le seguenti misure:

- a) per consentire l'accesso ai dati gli incaricati del trattamento dei dati personali devono essere dotati di credenziali di autenticazioni, composta da un codice per l'identificazione dell'incaricato (*username*) e di una parola chiave (*password*). Sarà responsabilità di ogni incaricato sostituire la parola chiave ogni tre mesi e di comunicarla, in busta chiusa, all'incaricato della loro custodia individuato preventivamente per scritto dal Titolare.

- b)** uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- c)** i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore a sei mesi;
- d)** gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio d'intrusione ad opera dei programmi di cui all'art. 615 quinquies del codice penale mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

Le disposizioni di cui alle lettere a e b non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

Con riferimento ai dati sensibili l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento con le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 318 del 28.7.99¹⁶.

Art. 19 - Sicurezza degli archivi cartacei

L'accesso agli archivi aziendali deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi sono ammessi dopo l'orario di chiusura.

Con riferimento agli archivi amministrativi la responsabilità della conservazione e sicurezza dei medesimi spetta al Responsabile cui i dati oggetto del trattamento sono di competenza.

Gli archivi delle cartelle cliniche sono sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Ente.

Nel caso di documentazione archiviata presso ditta convenzionata, il legale rappresentante della medesima è responsabile della conservazione e della sicurezza.

Nel contratto di affidamento del servizio dovrà essere prevista un'apposita clausola di garanzia e la possibilità per l'Ente, per tramite del Referente e/o

dei Responsabili, di accedere ai locali per verificare anche il rispetto alle prescrizioni della legge sulla privacy e del presente regolamento.

Per quanto riguarda tutta la documentazione archiviata, in conformità a quanto disposto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con Circolare del 13/02/96 (Massimario di scarto per gli archivi degli Enti sanitari) annualmente deve essere predisposto dall'Azienda un piano di scarto d'archivio; a tale scopo i singoli Responsabili del trattamento di dati segnalano al Referente aziendale per la Privacy la tipologia, l'ubicazione, il metodo di catalogazione e custodia, la quantità approssimativa e l'anno di riferimento della documentazione custodita.

Il Presidente
Walter Meuser

Allegato A

CLAUSOLA DI GARANZIA PER TRATTAMENTO DI DATI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI ALL'AZIENDA.

La Ditta

alla quale l'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova ha affidato con

del _____ l'attività di _____

e responsabile del trattamento di dati relativi a :

nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste. La Ditta è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Ente nel Regolamento Aziendale di applicazione della normativa di cui il D. Lgs 196/03 ed in particolare dovrà informare l'azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da tale Regolamento Interno per la Sicurezza, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Ditta si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso l'Ente stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Ditta.

Data.....

Firma.....